



CIRCOLARE N. 242/T

Roma, 29 dicembre 2000

*Ministero delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Direzione Centrale del Catasto, dei Servizi  
Geotopografici e della Conservazione  
dei Registri Immobiliari

Largo Leopardi, 5 – 00185 Roma – tel. 06477751

*Servizio Tecnico I  
Divisione III*

*Prot. n° C/98952  
Allegati*

*Rif. nota del  
Prot. n°*

Alle Direzioni Centrali del Territorio

Alle Direzioni Compartimentali del Territorio

Alla Regione Trentino-Alto Adige  
Assessorato per il Libro Fondiario e il Catasto

Al Servizio Ispettivo Centrale

Agli Uffici del Territorio

e p.c. Al Segretariato Generale del  
Ministero delle Finanze

Al Servizio Centrale degli Ispettori Tributarî

Ai Dipartimenti del Ministero delle Finanze

All'Avvocatura Generale dello Stato

Al Consiglio Nazionale degli Architetti

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Al Consiglio Nazionale del Notariato

Al Consiglio Nazionale dei Dottori  
Agronomi e Forestali

Al Consiglio Nazionale dei Geometri

Al Consiglio Nazionale dei Periti Agrari

Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali

LORO SEDI

OGGETTO: Procedura Docfa - Rappresentazione grafica in formato *raster* o vettoriale delle planimetrie degli immobili urbani, degli elaborati planimetrici e dei relativi dati metrici.

La presente direttiva ha lo scopo di uniformare gli adempimenti a carico dei tecnici professionisti e degli Uffici, circa le modalità di presentazione e conservazione della documentazione grafica in oggetto.

Al riguardo si ricorda come l'Amministrazione abbia avviato da tempo un ampio programma per l'acquisizione su supporto informatico delle rappresentazioni grafiche, mirato alla formazione della base di impianto, cui dovrebbero seguire, senza soluzione di continuità, gli adempimenti tipici della fase di conservazione, finalizzati all'aggiornamento della base medesima, in relazione all'afflusso corrente.

Di fatto, all'attualità è dato rilevare un comportamento non completamente omogeneo degli operatori nelle modalità di predisposizione degli accatastamenti. Tale disomogeneo comportamento è di sicuro pregiudizio, sia per l'accesso ai servizi erogati dal Dipartimento del territorio, sia per la normalizzazione delle informazioni – e segnatamente per gli elementi di consistenza e le immagini *raster* – presenti nelle basi informative.

Per superare le criticità evidenziate sono stati già da tempo avviati interventi per semplificare, attraverso l'adozione di una nuova versione del programma Docfa, le modalità di acquisizione delle informazioni alfanumeriche e dei *file* grafici – *raster* o vettoriali – nelle dichiarazioni prodotte dai professionisti. Il menzionato *software* di presentazione delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, sarà adottato con le modalità previste dall'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

In relazione a quanto sopra rappresentato vengono di seguito precisate le modalità di presentazione e di accettazione degli elaborati tecnici al catasto edilizio urbano, oltre che nella fase di regime, cui si perverrà con l'entrata in vigore della nuova versione DOCFA, anche nella fase transitoria.

#### Procedure a regime

In questa fase, le dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione delle unità immobiliari saranno corredate da tutte le informazioni di natura metrica e grafica, su

supporto informatizzato. In particolare dovrà essere generalizzata la prassi che prevede la presentazione in catasto di uno o più *file* informatici rappresentanti gli elaborati grafici e i corrispondenti dati geometrici. Tale fase sarà resa operativa, fatti salvi gli accordi già intercorsi con i Collegi e gli Ordini professionali, con l'adozione del nuovo programma Docfa.

#### Adempimenti in fase transitoria

In questa fase, in presenza di dichiarazioni non corredate dalle suddette informazioni di natura metrica e grafica gli Uffici garantiranno contestualmente alla protocollazione, il completo aggiornamento degli archivi informatici, mediante la preventiva acquisizione dei dati metrici integrativi e la rasterizzazione degli elaborati planimetrici, con l'utilizzo dei programmi resi disponibili entro il 30 dicembre 2000.

Durante tale fase, gli Uffici interessati, sull'esempio di modelli organizzativi già adottati da alcuni dirigenti locali, potranno anche organizzare un'area di servizio nella quale mettere a disposizione dei professionisti le apparecchiature ed i programmi informatici necessari per l'acquisizione di *file* grafici. Nel caso che i dirigenti adottino tale opzione dovrà essere comunque garantita la necessaria collaborazione da parte del personale dell'Ufficio.

La fase transitoria in esame avrà inizio a partire dal 2 gennaio 2001.

È opportuno sottolineare al riguardo che l'acquisizione informatica di tutte le rappresentazioni grafiche e dei relativi dati metrici è ricompresa tra gli obiettivi oggetto della convenzione tra il Ministero delle finanze e l'Agenzia del territorio.

Si raccomanda agli Uffici dipendenti, nonché alle categorie professionali di attivare ogni possibile forma di collaborazione, al fine di favorire la più ampia e rapida estensione degli adempimenti sopra richiamati, perché la completezza delle informazioni alfanumeriche e grafiche, nonché la relativa presentazione su supporto informatico costituiscono un requisito essenziale per la prossima attivazione delle procedure di trasmissione telematica degli elaborati tecnici da inoltrare direttamente dallo studio professionale agli uffici catastali.

La Regione Trentino-Alto Adige adotterà propri provvedimenti per l'organizzazione e la programmazione temporale degli adempimenti previsti nella presente circolare nella circoscrizione territoriale di competenza.

Le Direzioni compartimentali in indirizzo verificheranno la corretta esecuzione delle disposizioni emanate con la presente circolare dandone assicurazione allo scrivente.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Mario PICARDI

Decreto data

Prot.

Presentazione delle planimetrie degli immobili urbani e degli elaborati planimetrici e relativi dati metrici, su supporto informatico unitamente alle dichiarazioni di *nuova costruzione* e *di variazione* di unità immobiliari da presentare agli Uffici del territorio.

#### IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n.6, alla Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 1993, che disciplina l'organizzazione interna del Dipartimento del territorio;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.701, " Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari" ed in particolare il comma 3 dell'art. 5 ivi riportato, che prevede l'emanazione di un provvedimento dirigenziale allorché si modificano le procedure connesse agli adempimenti previsti dallo stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138, concernente il "Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", che prevede, tra l'altro, il metro quadrato catastale come unità di misura delle consistenze per le categorie dei gruppi ordinari, richiamate nel quadro di qualificazione.

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento degli archivi automatizzati delle planimetrie e degli elaborati planimetrici in base all'afflusso corrente della documentazione tecnica;

Considerato infine che occorre favorire l'accesso in via informatica ai servizi erogati dal Dipartimento del territorio, anche attraverso la standardizzazione e l'allineamento informazioni presenti nelle basi informative, concernenti fra l'altro gli elementi di consistenza e le immagini degli elaborati grafici;

Ravvisata la necessità di emanare disposizioni finalizzate ad uniformare le modalità di trattamento dei dati di aggiornamento e di trasmissione dei documenti presentati al catasto, anche in funzione dell'ormai prossimo utilizzo, da parte dei tecnici abilitati, di procedure di trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Decreta:

#### Art. 1 - Procedure a regime

1. Le dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione delle unità immobiliari, da presentare in conformità ai programmi informatici distribuiti dal Ministero delle finanze, sono corredate delle informazioni di natura metrica e grafica.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere presentate anche su supporto cartaceo fino all'introduzione della firma digitale, e delle connesse procedure di attivazione telematica delle dichiarazioni

3. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2001 nell'intero territorio nazionale, con esclusione della regione Trentino-Alto Adige (mentre nella

#### Art. 2 – Disposizioni transitorie

1. I dirigenti degli Uffici del territorio adottano ogni utile azione mirata a garantire il rispetto dei termini di cui all'art. 1, comma 3, anche attraverso intese con le categorie professionali.

#### Art. 3 – Informazione ai soggetti interessati.

1. Il presente decreto è inoltrato ai Consigli nazionali delle categorie professionali abilitate alla presentazione degli atti di aggiornamento di catasto edilizio urbano.

2. A cura delle Direzioni compartimentali competenti, il presente decreto è trasmesso agli Uffici del territorio e per loro tramite agli Ordini e Collegi locali.

IL DIRETTORE GENERALE